

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FEDERSOLIDARIETÀ MILANO E DEI NAVIGLI

Approvato dal Consiglio Territoriale in data 17 dicembre 2021

ARTICOLO 1 (costituzione)

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della CONFCOOPERATIVE Milano e dei Navigli (di seguito Unione) è costituito il Settore Territoriale delle cooperative Sociali.
2. Il settore è composto dalle cooperative sociali e loro consorzi e dalle imprese sociali aderenti all'Unione e si considerano associati senza bisogno di alcun atto formale di adesione.
3. La denominazione abbreviata è Settore Federsolidarietà Milano e dei Navigli.
4. Il settore ha sede presso l'Unione.

ARTICOLO 2 (scopi)

1. Il Settore ~~Interprovinciale~~ Territoriale determina la propria linea d'azione nell'ambito delle direttive generali dell'Unione, della Confcooperative e delle articolazioni regionale e nazionale della federazione.
2. Spetta al Settore, in stretto collegamento con la Presidenza dell'Unione (art. 19 - comma 3 dello Statuto dell'Unione):
 - a. svolgere le funzioni di rappresentanza delegate dall'Unione;
 - b. definire le linee di azione del settore;
 - c. curare la promozione ed il potenziamento degli enti aderenti;
 - d. assistere e supportare l'Unione nella stipula dei contratti territoriali di lavoro e nei rapporti con le istituzioni;
3. In particolare il Settore potrà:
 - a) concorrere ad elaborare e definire le linee politico-programmatiche dell'Unione;
 - b) elaborare proposte/progetti di sviluppo per le cooperative associate e più in generale della cooperazione del settore;
 - c) esaminare le domande di ammissione a Confcooperative degli enti appartenenti al settore ed esprimere parere sul possesso dei requisiti di ammissione;
 - d) favorire la promozione di enti cooperativi e raggruppamenti consortili, nonché processi di collaborazione, coordinamento e integrazione tra le cooperative associate per sviluppare attività comuni o nuove iniziative imprenditoriali ricercando anche il collegamento tra i vari settori;
 - e) Curare i rapporti con la federazione regionale e nazionale;
 - f) curare i rapporti con gli organi istituzionali e con enti, associazioni ed organizzazioni, assolvendo ai compiti delegati e formulando proposte per la risoluzione di specifici problemi del settore;
 - g) supportare l'Unione nella stipula dei contratti territoriali e, più in generale, nelle relazioni sindacali;
 - h) proporre all'Unione eventuali rappresentanti da designare in quegli organismi dove la rappresentanza della cooperazione sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
 - i) curare, in collaborazione con le strutture dell'Unione, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei operatori nonché l'assistenza tecnica, economica ed organizzativa a favore degli enti associati;

- j) promuovere ed attuare iniziative, d'intesa con l'Unione, che abbiano come obiettivo l'educazione e l'orientamento degli utenti e dei soci delle cooperative;
- k) sottoporre all'Unione le proposte di modifica del regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea Provinciale e del regolamento del Settore;
- l) esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad esso demandate dall'Unione.

ARTICOLO 3

(Organizzazione e struttura)

1. Il settore non gode di autonomia patrimoniale, in quanto la sua attività è parte integrante dell'attività dell'Unione, ed i suoi responsabili non possono assumere impegni che comportino oneri economici e finanziari per l'Unione.
2. Per lo svolgimento della propria attività, il settore usufruisce dei servizi e del personale che l'Unione pone a sua disposizione.
3. Le spese relative all'attività del settore e del personale al medesimo addetto, concordate con l'Unione, gravano sul bilancio della stessa.

ARTICOLO 4

(Organi del settore)

1. Sono organi del settore
 - l'assemblea;
 - il consiglio;
 - il consiglio di presidenza, se nominato;
 - il presidente.

ARTICOLO 5

(L'assemblea del Settore)

1. L'assemblea del settore è l'organo di indirizzo e verifica delle attività del Settore. E' costituita dai delegati degli enti associati.
2. Lo svolgimento e la sua composizione sono determinati dal regolamento assembleare approvato dal Consiglio dell'Unione.
3. L'assemblea è regolarmente costituita trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione se sono presenti o rappresentati almeno un terzo degli enti associati. In caso contrario l'assemblea si terrà in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero degli enti associati rappresentati.
4. Partecipano all'Assemblea:
 - i delegati degli enti associati del settore;
 - i componenti del Consiglio del Settore;
 - i componenti del consiglio di Presidenza dell'Unione;
 - i componenti del Consiglio Nazionale e Regionale della Federazione appartenenti alla circoscrizione dell'Unione;
7. Con decisione del Consiglio di Settore possono essere invitati ai lavori dell'assemblea rappresentanti di enti ed associazioni o singoli esperti in materie connesse con l'attività del settore.

ARTICOLO 6

(Convocazione dell'assemblea di Settore)

1. L'assemblea è convocata dal Consiglio di settore, d'intesa con la Presidenza dell'Unione, almeno una volta l'anno prima dell'assemblea dell'Unione e in via eccezionale quando il Consiglio stesso lo ritenga opportuno.

2. La convocazione è fatta a mezzo lettera, e-mail o fax, con avviso contenente le materie da trattare, da inviarsi agli enti associati e per conoscenza all'Unione Regionale e Territoriale almeno 15 giorni prima della riunione.
3. In sede di prima costituzione del Settore o nel caso in cui lo stesso sia decaduto, l'Assemblea di settore è convocata dal Presidente dell'Unione.
4. Possono essere convocate Assemblee straordinarie su richiesta di almeno il 20% degli enti associati.

ARTICOLO 7

(Compiti dell'assemblea di Settore)

1. E' compito dell'Assemblea di Settore:
 - a) Indicare le linee programmatiche del Settore;
 - b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente;
 - c) eleggere, ogni quattro anni, i componenti del Consiglio di settore di cui al successivo art. 9;
 - d) deliberare sulle relazioni, sui documenti, sugli argomenti proposti tramite la Presidenza dell'Assemblea a norma del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea;
2. L'Assemblea provvede all'elezione dei componenti il Consiglio di Settore tenendo in opportuna considerazione la **presenza di genere**, il comparto di attività e la distribuzione territoriale dei singoli enti associati per favorire una adeguata rappresentanza.

ARTICOLO 8

(Lavori dell'assemblea di Settore)

1. L'assemblea ordinaria annuale di Settore:
 - a) discute ed approva la relazione del presidente relativa all'attività svolta ed ai programmi futuri del settore;
 - b) determina il programma di settore in armonia con le direttive generali dell'Unione, anche in relazione ai mezzi finanziari per attuarlo;
 - c) elegge alla scadenza gli organi del settore.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli enti associati rappresentati nell'assemblea, salvo che si tratti dell'elezione dei componenti del Consiglio di Settore nel qual caso risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti.
3. Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea.

ARTICOLO 9

(Consiglio di Settore)

1. Il Consiglio di Settore è costituito da 5 a ~~47~~ **21** componenti, ~~oltre~~ compreso il Presidente, eletti dalle cooperative del settore riunite in Assemblea.
2. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri si procede alla convocazione dell'assemblea di Settore per la rielezione del Consiglio di Settore.
4. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificassero, il Consiglio d'intesa con la Presidenza dell'Unione provvederà alla sostituzione mediante cooptazione.
5. Vengono invitati e possono partecipare al consiglio senza diritto di voto:
 - a) il presidente dell'Unione o suo delegato;
 - b) il Direttore e il Segretario Generale dell'Unione, se nominati;
 - c) il funzionario di settore dell'Unione;
 - d) il presidente di Federsolidarietà Lombardia.

ARTICOLO 10

(Funzionamento del Consiglio di Settore)

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente di settore, d'intesa con la Presidenza dell'Unione, o su domanda di almeno un terzo dei suoi membri che devono indicare nella richiesta gli argomenti da porre all'ordine del giorno, oppure dagli organi competenti dell'Unione.
2. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, e-mail da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per il Consiglio e, in caso di urgenza motivata, almeno due giorni prima.
3. Le convocazioni degli organi di settore dovranno essere sempre indirizzate all'Unione ed alla Federazione regionale.
4. Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione, che potrà avvenire, con richiamo nella lettera di convocazione, almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da un Vicepresidente o dal Consigliere anziano.
6. E' fatto obbligo al Presidente, o suo delegato, di verbalizzare le sedute del Consiglio di Settore e di trasmettere copia del verbale alla Presidenza dell'Unione.
7. I componenti che risultano assenti al 50% delle riunioni - su verifica annuale intendendo per base annuale l'anno solare - decadono automaticamente dalla carica. In caso di decadenza dei consiglieri eletti sarà il Consiglio stesso a nominare, d'intesa con la Presidenza dell'Unione, per cooptazione i loro sostituti.
8. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificassero, il Consiglio d'intesa con la Presidenza dell'Unione provvederà alla sostituzione mediante cooptazione.
9. Al fine di conseguire un migliore approfondimento delle aree oggetto della propria attività, il Consiglio può nominare referenti per specifiche tematiche o settori che potranno operare anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro.
10. Alle votazioni si procede per voto palese. Quando la votazione riguardi persone fisiche si procederà con voto segreto se a farne richiesta sia anche un solo componente del Consiglio di Settore.
11. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo che per l'elezione straordinaria del Presidente, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, qualora in deroga all'art. 7 del presente regolamento, si debba provvedere alla sua sostituzione per sopravvenuta vacanza.

ARTICOLO 11

(Compiti del Consiglio di Settore)

1. Il Consiglio di Settore, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa del settore, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione.
2. In particolare, il Consiglio ~~interprovinciale~~ Territoriale di Settore:
 - a) approva il programma operativo del Settore;
 - b) cura il raggiungimento degli scopi del settore, attuando il programma tracciato e le deliberazioni adottate dall'assemblea in armonia con le direttive generali dell'Unione ~~interprovinciale~~ Territoriale e della federazione Nazionale e Regionale;
 - c) nei casi d'urgenza adotta le deliberazioni di competenza dell'assemblea, dandone ad essa comunicazione per la ratifica nella sua prima riunione;
 - d) nomina, se lo ritiene opportuno un Comitato Tecnico, formato dai dirigenti delle cooperative e dei consorzi aderenti e da esperti con lo scopo di analizzare e formulare pareri su questioni tecniche e legislative al fine di favorire uno scambio di esperienze ed un coordinamento delle iniziative promosse nelle diverse realtà territoriali;

ARTICOLO 12 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti il Settore.
2. Spetta al Presidente:
 - a. attuare le direttive fissate dagli organi collegiali del Settore;
 - b. tenere i rapporti con la Presidenza ed il Consiglio dell'Unione;
 - c. tenere i rapporti esterni di concerto con la Presidenza dell'Unione;
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto. La carica non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio di Settore può eleggere tra i suoi membri uno o più vicepresidenti.
4. Il Presidente può delegare ad un Vice presidente o ad un Consigliere talune sue funzioni.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito a tutti gli effetti da un Vicepresidente o dal Consigliere anziano.
6. Nel caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa nel corso del mandato, il Consiglio elegge al suo interno un nuovo Presidente. Il Presidente così eletto, dura in carica fino al termine del quadriennio in corso.

ARTICOLO 13 (Il consiglio di presidenza)

1. Il consiglio di Presidenza è composta dal Presidente di settore e da un massimo di 5 componenti.
2. I componenti del consiglio di Presidenza sono proposti dal Presidente del Settore, scelti tra i componenti del Consiglio ~~Interprovinciale~~ Territoriale del Settore, e approvati dallo stesso Consiglio.
3. La durata in carica dei componenti del consiglio di Presidenza è di 4 anni
4. I componenti che non partecipano al 50% delle riunioni - su verifica annuale - intendendo per base annuale l'anno solare - decadono automaticamente dalla carica e possono essere sostituiti sempre su segnalazione del Presidente di Settore previa approvazione del Consiglio.

ARTICOLO 14 (Compiti del consiglio di presidenza)

1. Spetta al consiglio di Presidenza
 - a) affiancare il Presidente di Settore per elaborare ed articolare il programma di lavoro licenziato ed approvato dal Consiglio di Settore ~~Interprovinciale~~ Territoriale.
 - b) supportare il Presidente nell'esercizio e nello svolgimento del proprio ruolo su delega approvata dal Consiglio di Settore ~~Interprovinciale~~ Territoriale.
 - c) deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio di Settore ~~Interprovinciale~~ Territoriale.
 - d) Relazionare del proprio mandato al Consiglio di Settore ~~Interprovinciale~~ Territoriale.

ARTICOLO 15 (Convocazione del consiglio di presidenza)

1. Il consiglio di Presidenza è convocato dal presidente di Settore almeno 8 volte l'anno

ARTICOLO 16
(Vigilanza)

1. La Presidenza dell'Unione potrà disporre lo scioglimento del settore ove riscontrasse:
 - a. L'inosservanza del presente regolamento;
 - b. L'adozione di linee d'azione al di fuori delle direttive generali dell'Unione e della Confcooperative.
2. Nel caso di scioglimento del Settore, la Presidenza dell'Unione dovrà convocare l'Assemblea provinciale per la rielezione del Consiglio di Settore ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Regolamento.
3. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione, senza effetto sospensivo.

ARTICOLO 17
(Modifiche)

1. Le deliberazioni di modifica del presente regolamento devono essere assunte e approvate dagli organi competenti dell'Unione.

ARTICOLO 18
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'Unione ~~interprovinciale~~ Territoriale e Nazionale, nonché della Federazione regionale e nazionale di appartenenza.